

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 87-879-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 18 settembre 1980 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei senatori PITTELLA (87); COSTA, JERVOLINO RUSSO, DEL NERO, BOMPIANI, DE GIUSEPPE, DELLA PORTA, D'AGOSTINI, SAPORITO, AMADEO, BORZI, FORNI e BUSSETI (879)**

*modificato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 19 febbraio 1981 (V. Stampato n. 2011)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 febbraio 1981*

**Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

I farmacisti che hanno gestito per almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia di nuova istituzione o vacante del titolare, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono autorizzati alla gestione definitiva dell'esercizio purchè la far-

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

I farmacisti che hanno gestito per almeno 5 anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia di nuova istituzione o vacante del titolare, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, hanno diritto di conseguire la titolarità della stessa farmacia pur-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

macia non risulti messa a concorso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della citata legge 2 aprile 1968, n. 475.

Art. 2.

Le domande, debitamente documentate, devono pervenire agli uffici delle autorità sanitarie locali competenti per territorio entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo precedente è effettuato entro due mesi dalla presentazione delle domande.

Art. 3.

Nel caso di decesso del farmacista titolare e proprietario della farmacia, i diritti degli eredi in ordine al trapasso della titolarità ed alla gestione provvisoria della stessa, di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, possono essere esercitati per un periodo di tre anni.

Qualora un figlio o il coniuge superstite alla data del decesso del farmacista, titolare e proprietario, risulti iscritto, in qualità di studente, presso Università statale o abilitata a rilasciare titoli aventi valore legale, alla facoltà di farmacia, il periodo di cui al comma precedente è prorogato sino alla data della iscrizione del figlio o del coniuge superstite all'albo professionale dei farmacisti e, comunque, non oltre sei anni dalla morte del titolare e proprietario.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

chè essa al momento della domanda di cui al successivo articolo 2 non sia stata conseguita con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione.

La disposizione di cui sopra si applica anche alle farmacie sulle quali è stato esercitato e non utilizzato il diritto di prelazione a norma degli articoli 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475, o in soprannumero e non ancora dichiarate decadute.

*Identico.*

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

Qualora un figlio o il coniuge superstite alla data del decesso del farmacista titolare e proprietario risultino iscritti alla facoltà di farmacia, in qualità di studenti presso università statali o abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, il periodo, di cui al comma precedente, è prorogato sino alla data del conseguimento da parte del figlio o del coniuge dell'idoneità in concorso farmaceutico bandito a norma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e comunque non

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Ai fini di cui al comma precedente, l'iscrizione del figlio o del coniuge superstite all'albo professionale dei farmacisti è requisito sufficiente per il definitivo trasferimento della titolarità della farmacia.

In caso di conflitto, ha titolo al trasferimento il figlio o il coniuge superstite che abbia conseguito con precedenza l'iscrizione nell'albo professionale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

oltre sei anni dalla morte del titolare e proprietario.

**Soppresso.**

In caso di conflitto ha titolo per il trasferimento a proprio nome della farmacia il figlio o il coniuge superstite che abbia per primo conseguito l'idoneità.

Gli eredi farmacisti di titolari deceduti le cui farmacie alla data di entrata in vigore della presente legge non siano ancora state conferite per concorso hanno diritto di ottenere il trapasso della titolarità se hanno conseguito l'idoneità in concorso farmaceutico entro tre anni dalla morte del titolare.